

- 3) Il Regno di Spagna, Greenpeace-España, la Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, la E.ON Generación, SL, la Comunidad Autónoma de Castilla y León e la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) sopportano ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 12/3/2011.

Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-661/11) ⁽¹⁾

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Latticini — Entrate con destinazione specifica — Controlli essenziali — Tardività — Rettifica finanziaria forfettaria — Fondamento giuridico — Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 — Reiterazione»

(2015/C 026/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e P. Grasso, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/CE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica finanziaria forfettaria di EUR 70 912 382 a causa di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte, riscontrate nelle regioni italiane Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, durante le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 49 del 18.2.2012.

Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2014 — Boehringer Ingelheim Pharma/UAMI — Nepentes Pharma (Momarid)

(Causa T-75/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Momarid — Marchio comunitario denominativo anteriore LONARID — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pubblico di riferimento — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 026/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e D. Slopek, successivamente V. von Bomhard, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nepentes Pharma sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte e C. Casalunga, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 novembre 2012 (procedimento R 2292/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG e la Nepentes S.A.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2012 (procedimento R 2292/2011-4) è annullata nella parte in cui riguarda i «prodotti chimici per uso farmaceutico».*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2014 — Max Mara Fashion Group/UAMI — Mackays Stores (M&Co.)

(Causa T-272/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo M&Co. — Marchi comunitari e nazionale figurativi anteriori MAX&Co. — Marchio nazionale denominativo anteriore MAX&CO. — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 026/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Max Mara Fashion Group Srl (Torino, Italia) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mackays Stores Ltd (Renfrew, Regno Unito) (rappresentanti: A. Gould, K. Passmore, solicitors, J. Baldwin, barrister, e M. Howe, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 7 marzo 2013 (procedimento R 1199/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Max Mara Fashion Group Srl e la Mackays Stores Ltd.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Max Mara Fashion Group Srl è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.